

Il signor **COSMO RONCO**, nato a Bari il 19/02/1947 e residente in Lanciano, Viale Cappuccini, 283, ma domiciliato a seguito della separazione presso l'Albergo Alba in Lanciano, Via Alba, 1, cf RNCCSM47B19A662M, rappresentato e difeso dall'Avv. Barbara Rosati (CF: RSTBBR70C47E435A) ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Lanciano, Via Cacciaguerra 1/a in virtù di mandato allegato alla presente relazione accompagnatoria alla istanza di nomina del gestore della crisi,

espone quanto segue

1. Informazioni di carattere generale

1. In data 08/09/2014 ha contratto matrimonio in Brasile con la sig.ra _____ ;
2. il matrimonio è stato trascritto nei Registri dello Stato civile del Comune di Lanciano anno 2015 Numero 83, parte II, Serie C;
3. dall'unione dei due coniuge è nata una figlia: _____ , nata a Guarhulos (Brasile) il 03/01/2008;
4. Già quando residente in Brasile la coppia vive momenti di crisi dovuti all'incompatibilità caratteriale ed alla differenza d'età, dando avvio persino a vicende giudiziarie riguardanti l'affidamento della minore;
5. ricomposta la crisi, i coniugi hanno tuttavia deciso di trasferirsi in Italia nell'estate del 2015;
6. L'abitazione del nucleo familiare, **composto dai coniugi e dalla figlia minore**, è di proprietà dell'istante, il quale lo ha acquistato nel corso del 2019 mediante partecipazione ad un'asta giudiziaria;
7. è pensionato con una pensione media netta italiana di € 452,23 ed una brasiliana di € 477,00;

8. con ricorso depositato avanti il Tribunale di Lanciano la sig.ra ha chiesto la separazione personale dal marito, instaurando il giudizio RG 177/2022, tuttora pendente tra i coniugi;
9. a seguito dell'ordinanza **(doc. 1)** resa in data 19/07/2022 i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente, la casa coniugale è stata assegnata alla sig.ra che la abita unitamente alla figlia minore ed all'odierno istante è stato concesso termine di giorni 15 per allontanarsene;
10. in conseguenza del predetto provvedimento, si è allontanato dall'abitazione e tuttora dimora presso l'albergo Alba ove corrisponde mensilmente l'importo di € 450,00 per l'alloggio **(doc. 2)**;
11. nel medesimo provvedimento il Giudice ha imposto a suo carico il versamento della somma mensile di € 250,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore ed ha altresì imposto alla signora di corrispondere quale contributo a favore dell'odierno esponente l'importo di € 200,00 per la sua diversa sistemazione abitativa. Tale importo non è mai stato corrisposto, sicchè alla luce della intervenuta separazione ed a fronte dei finanziamenti tuttora in corso di regolare ammortamento, l'istante versa in una condizione di estrema difficoltà economica in considerazione anche della esigua pensione sulla quale può far conto.

2. L'esposizione debitoria

In data **02/01/2019** ha contratto Prestito a tasso fisso a rimborso rateale nr. 4250710 presso **INTESA SAN PAOLO SPA** dell'importo complessivo di € 14.700,00 (tan fisso 5,750%) rimborsabile in 84 rate mensili dell'importo di € 217,34, per esigenze del nucleo familiare e per partecipare all'asta giudiziaria relativa all'immobile poi aggiudicato **(doc. 3)**

Tale finanziamento è in corso di regolare ammortamento ed a dicembre 2022 il residuo ammonta ad **€ 7.534,13**.

R S D AVVOCATI

AVV. BARBARA ROSATI
Via Cacciaguerra 1/a 66034 LANCIANO
barbararosati@pec.giuffre.it
rosatiavbarbara@gmail.com

ROSATI SCARICACIOTTOLI D'ORSOGNA

In data **07/04/2019** **AGOS SPA** ha concesso all'istante un prestito personale 061024112 dell'importo originario di € 10.877,52 (tan 8,95% TAEG 9,33%) da corrispondersi in 72 rate dell'importo di € 200,20 con periodicità mensile, per un importo totale, comprensivo di interessi, pari ad € 14.414,40 (**doc. 4**) mediante addebito diretto su c/c.

Detto finanziamento si è reso necessario per l'acquisto del mobilio destinato all'arredo di cucina e camera da letto dell'immobile aggiudicato all'asta, ove il nucleo familiare ha costituito la propria residenza.

Tale finanziamento è in corso di regolare ammortamento ed a dicembre 2022 il residuo ammonta ad € **6.406,40**.

In data **08/06/2020** **FIDITALIA SPA** ha concesso prestito personale dell'importo originario di € 10.000,00 rimborsabile in 84 rate mensili dell'importo di € 158,57 (TAN fisso pari a 7,40% TAEG 9,00%), per un importo totale comprensivo di interessi pari ad € 13.358,28. (**doc. 5**)

Detto finanziamento era stato concesso al fine di estinguere un pregresso finanziamento Findomestic ottenuto per l'acquisto dell'autovettura tuttora di sua proprietà ed ottenere nuova liquidità per le esigenze del nucleo familiare e provvedere al versamento di alcune rate di un finanziamento in favore della sorella Ronco Filomena (**doc. 6**).

In data **5/02/2021** ha contratto ulteriore prestito personale a rimborso rateale definito di "*consolidamento chirografario*" nr. 0w82011268490 presso **INTESA SAN PAOLO SPA** dell'importo complessivo di € 6.050,00 rimborsabile in 119 rate mensili dell'importo di € 70,65 (TAN fisso del 7,00%).

Tale finanziamento si era reso necessario per ripianare lo scoperto di conto corrente nr. 1000/6470 acceso presso il suddetto Istituto bancario, poi estinto.

Anche tale finanziamento è in corso di regolare ammortamento ed a dicembre 2022 il residuo ammonta ad € **5.262.43**.

R S D AVVOCATI

AVV.BARBARA ROSATI
Via Cacciaguerra 1/a 66034 LANCIANO
barbararosati@pec.giuffre.it
rosatiavbarbara@gmail.com

ROSATI SCARICACIOTTOLI D'ORSOGNA

Tutti i finanziamenti di cui si è fatta menzione sono in corso di regolare pagamento, conseguendone che- ad oggi - l'odierno istante non risulta essere stato ancora costituito in mora, malgrado con estremo affanno riesca a corrispondere tutte le rate, anche comprimendo i propri fabbisogni.

Il totale complessivo dell'esposizione debitoria pertanto ammonta (s.e. & o.) ad € 27.603,74 malgrado ancora in corso di regolare pagamento.

A tale importo dovrà essere aggiunta l'esposizione debitoria nei confronti di American Express che al momento non è stato possibile quantificare in mancanza di idonea documentazione.

Il signor Ronco è titolare, infatti, di carta di credito American Express nr. 375242482081002, il cui utilizzo è destinato ai seguenti pagamenti ricorrenti:

1. rata del prestito Fidelity di cui è stata fatta menzione;
2. rata del cellulare e dell'utenza della figlia minore Ana Laura per € 50,00 circa;
3. pagamento del premio auto in soluzione rateale mensile per l'importo di € 45,51.

Il signor Ronco, infatti, pur - come già detto- non risultando ancora essere stato costituito in mora, sostiene a fatica il pagamento della rate complessive mensili a fronte della sola propria unica entrata, costituita dalla pensione.

Alla luce dei fatti esposti, emerge che nel caso di specie ricorre il presupposto oggettivo dello stato di **sovraindebitamento** cioè una **“situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”**.

Emerge altresì la ricorrenza del presupposto soggettivo, trattandosi all'evidenza di un consumatore e di debitorie derivanti appunto da esigenze personali e del proprio nucleo familiare.

A fronte dell'oggettivo indebitamento in cui versa, l'odierno istante è intenzionato a proporre un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, quale modalità di composizione del proprio sovraindebitamento al fine di assicurare la soddisfazione, seppur parziale, del ceto creditorio, conservando per sé e per la propria famiglia una quota di reddito sufficiente alle esigenze fondamentali della vita.

3. cause dell'indebitamento – omessa valutazione del merito creditizio

E' di tutta evidenza che il signor Ronco non abbia colposamente cagionato il sovraindebitamento in considerazione della natura dei debiti contratti e delle circostanze che lo hanno indotto a sottoscrivere i finanziamenti.

In effetti la debitoria complessiva è composta prevalentemente dai debiti nei confronti di finanziarie per prestiti personali, mentre non esistono debiti di altra natura verso altri soggetti, comprese Agenzia delle Entrate ed Agenzia delle Entrate Riscossione.

Alla data di assunzione delle predette obbligazioni il signor Ronco, pensionato da diversi anni, poteva contare su una entrata certa, seppur minima, sì da potervi far fronte, come dimostra il fatto che le rate sono state sempre pagate spontaneamente.

Pare evidente che la crisi patrimoniale dell'istante, come documentato, è stata causata proprio da un ripetuto ricorso a crescenti finanziamenti, inizialmente determinato dalle spese sostenute per far fronte alle esigenze del nucleo e **drammaticamente aggravata dalla crisi della coppia**, a seguito della quale ha dovuto allontanarsi dall'abitazione familiare, di sua proprietà - per la quale aveva accesso i finanziamenti menzionati (es partecipazione all'asta giudiziaria, acquisto degli arredi) - vedendosi costretto a sostenere spese duplicate per la sua nuova sistemazione.

Al riguardo, è stato già evidenziato nel paragrafo 1 che a seguito dell'ordinanza resa in data 19/07/2022 è stato posto a carico del sig. Ronco il versamento della somma mensile di € 250,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore e, contestualmente, posto a carico della signora Freitas l'importo di €

R S D AVVOCATI

AVV.BARBARA ROSATI
Via Cacciaguerra 1/a 66034 LANCIANO
barbararosati@pec.giuffre.it
rosatiavbarbara@gmail.com

ROSATI SCARICACIOTTOLI D'ORSOGNA

200,00 da corrispondere quale contributo a favore dell'odierno esponente per la sua diversa sistemazione abitativa. Tale importo - lo si ribadisce - non è mai stato corrisposto e attualmente il signor Ronco sostiene una spesa mensile di € 450,00 per l'alloggio.

E' di tutta evidenza che l'intervenuta separazione aggravi la già compromessa situazione economica alla luce dei finanziamenti gravanti sulla ridotta pensione.

Ciò precisato, al fine di valutare la diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni va, preliminarmente, evidenziato che l'esposizione iniziale era di entità tale da poter essere tranquillamente onorata. Il successivo ricorso ad altri finanziamenti è stato finalizzato prevalentemente ad estinguere quelli precedenti e ad ottenere nuovo credito, che, tuttavia, al netto delle somme trattenute, risultava sempre inferiore rispetto alle esigenze familiari, consentendo a stento la sopravvivenza per qualche mese.

La buona fede e la volontà dell'istante di voler adempiere ad ogni costo le proprie obbligazioni è testimoniata dal fatto che fino ad oggi ha rinunciato ad una vita dignitosa pur di farvi fronte, senza peraltro avere alcun **tipo di debito di altra natura, ma la situazione è ormai divenuta insostenibile - anche e soprattutto alla luce dell'intervenuta separazione** - atteso che quanto residua una volta pagate le rate di debito non consente di condurre un tenore di vita un minimo dignitoso.

Alla luce del quadro descritto **merita**, pertanto, **opportuna valutazione il contegno assunto dai soggetti finanziatori**, che ha avuto **un evidente ruolo nel cagionare il sovraindebitamento dell'istante**.

Sul punto, chi scrive ricorda a sé stesso che l'art. 124-bis T.U.B. prevede, al primo comma, che *“prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”*.

Sussiste, pertanto uno specifico obbligo del finanziatore il quale deve acquisire informazioni relative alla situazione finanziaria del richiedente prima di erogare un finanziamento.

R S D

AVVOCATI

AVV. BARBARA ROSATI
Via Cacciaguerra 1/a 66034 LANCIANO
barbararosati@pec.giuffre.it
rosatiavbarbara@gmail.com

ROSATI SCARICACIOTTOLI D'ORSOGNA

La *ratio* della disposizione è quella di tutelare sia interessi privatistici, mediante la tutela del consumatore, il quale deve essere posto nelle condizioni di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione del contratto, che pubblicistici, connessi al mercato creditizio.

In coerenza con la predetta *ratio* l'intermediario, sulla base delle informazioni di cui può disporre, deve, pertanto, negare il finanziamento nel caso in cui sia necessario per la tutela degli interessi protetti dal proprio ufficio.

Dalla lettura coordinata della citata disposizione con il terzo comma dell'art. 68 CCII deriva il logico corollario che il sovraindebitamento derivante dalla stipula di un contratto di finanziamento in violazione dell'art. 124-bis T.U.B. è riconducibile eziologicamente proprio e solo all'intermediario finanziario.

Il consumatore non può, dunque, essere ritenuto in colpa per essersi rivolto all'intermediario ed aver fatto affidamento sulla capacità di quest'ultimo di valutare il proprio merito creditizio.

La citata norma, infatti, prevede espressamente che l'OCC nella sua relazione debba indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, **valutato in relazione al suo reddito disponibile**, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita.

Nel caso di specie, alla stregua dei parametri forniti dalla stessa norma emerge come il merito creditizio dell'istante non sia stato valutato dal finanziatore, conseguendone che egli non ha colposamente determinato il sovraindebitamento per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, avendo domandato l'accesso al mercato creditizio tramite intermediari qualificati i quali avevano gli strumenti e le informazioni per valutare il merito creditizio del richiedente.

In effetti, tutti i finanziamenti sono stati erogati con il meccanismo di una sorta di "rilancio" dei precedenti finanziamenti, innescando un meccanismo a spirale e determinando irreversibilmente l'indebitamento del signor Ronco.

Di tutte le circostanze evidenziate nella presente relazione accompagnatoria alla istanza di nomina del Gestore della Crisi, Codesto OCC dovrà tenere opportuno

R S D

AVVOCATI

ROSATI SCARICACIOTTOLI D'ORSOGNA

AVV.BARBARA ROSATI

Via Cacciaguerra 1/a 66034 LANCIANO
barbararosati@pec.giuffre.it
rosatiavbarbara@gmail.com

conto ai fini della redazione del piano, affinché in concreto possa determinarsi un abbattimento dell'importo complessivo dei crediti **chirografari** avanti descritti ed ottenere una rata maggiormente sostenibile che possa consentire al signor Ronco di onorare i pagamenti ed al contempo far fronte alle esigenze e fabbisogni primari propri e della figlia minore, o in subordine, valutare la liquidazione del patrimonio del medesimo ferma restando la destinazione di un congruo importo ricavato dalla vendita dell'immobile alla figlia minore con una dazione *una tantum*.

Lanciano, 04/01/2022

Avv. Barbara Rosati